



Blasone famiglia Pastore - Vannucci



S. Pietro - Statua del Serpotta

Istituzione **P**ubblica di **A**ssistenza e **B**eneficenza

“OPERE PIE RIUNITE PASTORE – SAN PIETRO”

ALCAMO - TP

CENTRO DI PRIMA E SECONDA
ACCOGLIENZA PER STRANIERI
EXTRACOMUNITARI

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

Oggetto

L'Ente, col presente regolamento, intende disciplinare l'istituzione del Centro di prima e seconda accoglienza per stranieri extracomunitari, gli esuli ed i loro familiari secondo la legge 39/90 e regolamento 26 luglio 1990 n°244, essendo consapevole della necessità di assicurare un luogo sicuro nel quale possano trovare accoglienza per sé e per i propri familiari.

Le caratteristiche fondamentali delle suddette strutture devono rispondere ad esigenze di urgenza e transitorietà configurandosi come luoghi nei quali realizzare una prima ed una seconda accoglienza preliminare ad un più definitivo inserimento nel contesto sociale e territoriale di stanziamento.

Art. 2

Destinatari

Il centro di prima e seconda accoglienza può accogliere sino ad un massimo di 26 ospiti.

1. Possono fruire di questo servizio i cittadini extracomunitari, gli esuli ed i loro familiari in regola secondo la vigente normativa.

Art. 3

Ammissione al servizio

Per accedere al centro di prima e seconda accoglienza è richiesta una situazione di disagio personale o familiare ossia l'incapacità momentanea di provvedere alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari. Per la prima accoglienza è concessa una sistemazione per non più di 60 giorni. Per la seconda accoglienza è consentita una permanenza per un periodo che può variare tra i 180 ed i 360 giorni.

Sia per la prima che per la seconda accoglienza, i cittadini extracomunitari, gli esuli ed i loro familiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Avere un valido permesso di soggiorno;
- Non avere carichi o pendenze penali;
- Essere in condizione di potere usufruire di un reddito;
- Essere in condizione di pagare un fitto mensile, oltre alle utenze, per la permanenza nel centro stesso.

Per essere ammessi ai centri di prima e seconda accoglienza è necessario inoltrare domanda al Servizio Sociale mediante la compilazione di apposito modulo.

I soggetti beneficiari del servizio definito nel presente regolamento non potranno usufruire, nello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica erogate dal Comune.

Art.4

Graduatoria per l'accesso

Fermo restando il diritto di tutti ad accedere ai centri di prima e seconda accoglienza, ai fini di regolare l'accesso e la permanenza tenendo conto dei bisogni di ognuno, si stabilisce che gli ospiti dei servizi in oggetto saranno ammessi rispettando alcune priorità. In particolare, hanno diritto ad una unità alloggiativa in considerazione prioritaria:

- Le famiglie con minori
- Le famiglie con anziani
- Le donne sole con minori
- Le donne sole
- In ognuno di questi casi gli utenti devono essere comunque in grado di sostenersi.

Art.5

Canone di affitto

Il canone di affitto di una unità alloggiativa è fissato in £. mensili, oltre all'addebito per i consumi di energia, acqua, gas.

Art.6

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal primo giorno festivo ai sensi dell'art.11 della L.R. 44/91.